

**DELIBERA N. 4/12/CSP**

**ARCHIVIAZIONE**

**NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELEREPORTER ROMA SRL (EMITTENTE  
TELEVISIVA LOCALE TELEREPORTER)  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 , COMMI 2 E 4, DELLA DELIBERA N.  
538/01/CSP DEL 26 LUGLIO 2001**

**L'AUTORITÀ**

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 25 gennaio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*;

VISTA la legge della regione Lazio n. 19 del 3 agosto 2001 recante *Istituzione, del Comitato regionale per le comunicazioni* (Corecom) pubblicata sul B.U.R. Lazio n 22 il 10

agosto 2001, supplemento ordinario n. 5;

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*;

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 668/09/CONS recante la delega al Corecom Lazio della funzione di *vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di radiodiffusione televisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*;

RILEVATO che il Corecom Lazio ha contestato, con Provvedimento n. 27/2011 datato 1 settembre 2011, la violazione dell'articolo 3, commi 2 e 4, della delibera 538/01/CSP alla società TELEREPORTER ROMA SRL, con sede legale in via Francesco Saverio Sprovieri n. 6, 00152 Roma, esercente l'emittente televisiva locale *Telereporter* per la trasmissione, i giorni 14 e 15 gennaio 2011, di due diverse puntate del programma MSC Magazine, perché considerati quali telepromozione per l'ambientazione a bordo di una nave da crociera e per l'elencazione dei servizi offerti a bordo e per il logo MSC che appariva in video;

VISTA la nota della società protocollata il giorno 11 ottobre 2011 dal Corecom nella quale si fa richiesta di poter accedere agli atti del fascicolo ed, in particolare, alle registrazioni dei programmi oggetto di contestazioni in quanto non più conservate dall'emittente e la successiva nota del Corecom, datata 19 ottobre 2011, nella quale vengono consegnate le registrazioni, mentre non risulta effettuata né richiesta l'audizione;

RILEVATO che il Corecom Lazio, con propria delibera n. 24/2011/MRTV del 24 ottobre 2011, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista per la violazione dell'articolo 3, commi 2 e 4, della delibera 538/01/CSP nei confronti della società TELEREPORTER ROMA SRL, esercente l'emittente televisiva *Telereporter*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP *<Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la*

*scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita..> e che all'art. 3, comma 4 della delibera 538/01/CSP < I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati..>*

RITENUTO che non possa trovare accoglimento la proposta del Corecom Lazio di comminare la sanzione amministrativa alla società TELEREPORTER ROMA SRL, esercente l'emittente televisiva *Telereporter* per i due programmi denominati *MSC Magazine* trasmessi il giorno 13 ed il successivo giorno 14 gennaio 2011, in quanto i due programmi trasmessi dall'emittente *Telereporter* non rientrano nella definizione di <<telepromozione>> che, ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo n. 177/05, punto mm), risulta essere <*ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti*>, mentre gli stessi sembrano piuttosto per confezionamento e contenuti rientrare nella categoria dei programmi sponsorizzati, in cui compare il logo dello sponsor MSC Crociere. Nei due programmi è correttamente presente il logo MSC, sia all'inizio sui titoli di testa che su quelli di coda, le due presentatrici non presentano offerte e non incitano mai alla vendita/ acquisto di servizi. Il programma è una documentazione sulla vita di bordo su una nave da crociera, sugli itinerari percorsi con dettagliate descrizioni dei porti di attracco e delle città toccate, dei monumenti e dei luoghi caratteristici, mentre non viene mai reclamizzato alcun tipo di prodotto o servizio né vengono invogliati i telespettatori all'acquisto di pacchetti turistici;

RITENUTO pertanto non potersi procedere alla irrogazione della sanzione proposta per errata qualificazione della fattispecie dei programmi contestati come telepromozione;

RITENUTO, che non possa trovare accoglimento la proposta del Corecom Lazio per insussistenza della violazione ascritta alla società per la trasmissione di una telepromozione priva di scritta identificativa;

RITENUTA, pertanto, insussistente la violazione dell'articolo 3, commi 2 e 4, della delibera 538/01/CSP;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

L'archiviazione del procedimento istruito dal CORECOM LAZIO nei confronti della Società TELEREPORTER ROMA SRL, con sede legale in Roma, via Francesco Saverio Sprovieri n. 6, esercente l'emittente televisiva *Telereporter*, per non luogo a procedere.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma 25 gennaio 2012

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Michele Lauria

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola